

- (11) Nelle sue conclusioni l'EFSA segnala inoltre in particolare che è possibile utilizzare con sicurezza in tutto l'arco di vita dei volatili, ad eccezione del periodo di attesa prima della macellazione, vaccini tanto vivi quanto inattivati purché i metodi di rilevazione siano in grado di distinguere i ceppi del vaccino da quelli selvatici.
- (12) In base al parere dell'EFSA è quindi opportuno stabilire che i vaccini vivi non siano utilizzati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo da adottare a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 qualora il fabbricante non fornisca un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.
- (13) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Uso di antimicrobici

1. Nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 gli antimicrobici non sono utilizzati come metodo specifico di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie *Gallus gallus*, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le condizioni precisate alle lettere a), b) e c) e al paragrafo 3, gli antimicrobici autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004 possono essere utilizzati nelle seguenti circostanze eccezionali:

- a) animali che presentano un'infezione da salmonella con segni clinici tali da poter causare inutili sofferenze agli animali; i gruppi da riproduzione infetti sottoposti a trattamento con antimicrobici continuano ad essere considerati infetti da salmonella e occorre adottare provvedimenti adeguati per ridurre quanto più possibile il rischio di diffondere la salmonella nel resto della piramide riproduttiva;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

- b) nel caso in cui si voglia salvare prezioso materiale genetico, compresi «gruppi scelti», gruppi appartenenti a specie minacciate e gruppi mantenuti a scopo di ricerca, al fine di ottenere nuovi gruppi immuni da salmonella; i pulcini nati da uova da cova raccolte da animali trattati vengono sottoposti a campionamento quindicinale durante l'allevamento, con un sistema destinato a rilevare la prevalenza di 1 % di salmonella delle specie pertinenti con un limite di confidenza del 95 %;
- c) autorizzazione concessa dalle autorità competenti caso per caso a scopi che non siano il controllo della salmonella in un gruppo che si sospetta infetto da salmonella, soprattutto dopo la rilevazione di salmonella nell'incubatoio o nell'azienda; gli Stati membri possono tuttavia decidere di permettere il trattamento in assenza di autorizzazione preventiva in situazioni di emergenza a condizione che il trattamento venga immediatamente segnalato alle autorità competenti.

3. L'uso di antimicrobici è subordinato all'autorizzazione e alla supervisione delle autorità competenti e ove possibile si basa sui risultati del campionamento batteriologico e delle prove di suscettibilità.

Articolo 2

Uso di vaccini

Nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 non vengono utilizzati vaccini vivi di salmonella per i quali il fabbricante non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione